



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 217 DEL 2 marzo 2016

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dall'Impresa Cogni S.p.A. – *Affidamento n. 3 Accordi Quadro relativi a lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche di competenza di A.I.P.O. Area PO Piemonte Orientale e Occidentale – 1° lotto – 2° lotto – 3° lotto* - Importo a base di gara: 1° lotto euro 2.520.000,00 – 2° lotto euro 1.701.000,00 – 3° lotto 2.390.500,00 - S.A.: AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po.

PREC 245/15/L

Offerte anomale – procedimento di individuazione e calcolo delle soglie di anomalia – ribassi di eguale valore.

Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del DPR 207/2010, per individuare le offerte da accantonare si fa riferimento ai valori di ribasso, accorpono i valori identici, mentre nella fase successiva, calcolando la media aritmetica e lo scarto medio aritmetico, si utilizzano tutte le offerte, anche quelle con valori identici. Una volta circoscritto in modo rigoroso l'intervallo dei ribassi attendibili ai fini del calcolo della soglia di anomalia, è infatti ragionevole che alla definizione delle medie partecipino tutte le offerte non accantonate. Tale interpretazione è più garantista dell'interesse pubblico e previene le manipolazioni della gara e del suo esito ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso.

Articolo 86, comma 1, d.lgs. n. 163/2006

Articolo 121 d.p.r. n. 207/2010

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 107063 del 25 agosto 2015 presentata dall'Impresa Cogni S.p.A. relativamente alla procedura di gara in epigrafe;

VISTA, in particolare, la doglianza sollevata dall'istante in ordine alla presunta illegittimità del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, disposta nei propri confronti, adottato dalla stazione appaltante per aver erroneamente interpretato ed applicato l'articolo 121, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010, in ordine alla modalità di individuazione della soglia di anomalia in caso di ribassi identici; più dettagliatamente, viene contestata la modalità con cui l'amministrazione ha considerato dei ribassi con il medesimo valore, situati all'interno della fascia del 10% del c.d. taglio delle ali;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 19 novembre 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006*;

CONSIDERATO che sulla questione inerente il trattamento dei ribassi offerti aventi eguale valore ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia e del relativo calcolo, questa Autorità si è già pronunciata con parere n. 87 del 23 aprile 2014, nel quale, richiamando il contenuto dispositivo dell'articolo 121, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010 - alla stregua del quale « *Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia* » - è stato precisato che, per individuare le offerte da accantonare si fa riferimento ai valori di ribasso, accorpendo i valori identici, mentre nella fase successiva, calcolando la media aritmetica e lo scarto medio aritmetico, si utilizzano tutte le offerte, anche quelle con valori identici. Una volta circoscritto in modo rigoroso l'intervallo dei ribassi attendibili ai fini del calcolo della soglia di anomalia, è infatti ragionevole che alla definizione delle medie partecipino tutte le offerte non accantonate;

CONSIDERATO, altresì, che, nel menzionato parere è stato inoltre evidenziata l'irrilevanza che i ribassi identici siano a cavallo o all'interno delle ali, trattandosi comunque di valori che se considerati distintamente limitano l'utilità dell'accantonamento e ampliano eccessivamente la base di calcolo della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico, rendendo inaffidabili i risultati e che, al riguardo, l'articolo 121, comma 1, mentre al secondo periodo affronta espressamente il problema del taglio delle ali, specificando che le offerte identiche a quelle da accantonare, senza distinzione tra ribassi a cavallo o all'interno delle ali, devono essere parimenti accantonate, il che equivale a dire che le offerte identiche devono essere considerate in questa fase come un'offerta unica, al primo periodo, nel disciplinare il calcolo della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico, precisa che le offerte identiche sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;

CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 2813 dell'8 giugno 2015, ha aderito a tale orientamento ermeneutico, precisando altresì che tale interpretazione è più garantista dell'interesse pubblico e previene le manipolazioni della gara e del suo esito ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso;

RILEVATO che la stazione appaltante, nel caso di specie, ha adottato il provvedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione disposta nei confronti dell'odierna istante, per aver erroneamente applicato l'articolo 121, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010 e quindi per conformarsi al dettato normativo, nonché all'interpretazione fornita al riguardo dall'Autorità e dalla giurisprudenza amministrativa e che pertanto il provvedimento contestato è, per tali profili, legittimo;

Il Consiglio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'AIPO, nell'adottare il provvedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione disposta nei confronti dell'Impresa Cogni, oggetto di contestazione, ha agito in conformità all'ordinamento e ai principi in materia di contratti pubblici.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 marzo 2016

Il segretario Maria Esposito